

P.G.T.

Comune di
Mezzana Bigli (PV)

PIANO CIMITERIALE - Norme tecniche di attuazione



Revisione: Novembre 2013

EPTA s.r.l.

Via Monte Nero 10/C

27020 – TROMELLO (PV)

Tel. 0382-809100; Fax. 0382-809874

E-mail: amministrazione@eptasrl.it

Sindaco: Chiesa Angelo

*Autorità procedente: Responsabile Servizio Tecnico Arch.
Francesco Dondi*

Autorità competente: Ing. Ivan Borioli

Progettista responsabile:

Ing. Antonio Grandi

Collaboratori:

Ing. Silvia Garavaglia

Ing. Riccardo Tacconi

INDICE

TITOLO I - INTRODUZIONE.....	3
Art.1 - Campo di operatività.....	3
Art.2 - Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale.....	3
Art.3 - Elementi costitutivi del Piano Cimiteriale.....	4
Art.4 - Edificazione e definizione degli interventi.....	4
Art.5 - Modifiche planivolumetriche	5
Art.6 - Definizioni	5
TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI ESISTENTI	11
Art.7 - Campi per inumazione esistenti.....	11
Art.8 - Cappelle famigliari private.....	11
Art.9 - Loculi	11
Art.10 - Ossario/cinerario comune.....	12
Art.11 - Camera mortuaria.....	13
Art.12 - Tombe monumentali, lapidi e cippi di particolare pregio	13
Art.13 - Giardino delle Rimembranze.....	13
TITOLO III - NORME ESECUTIVE	14
Art.14 - Campi di inumazione	14
Art.15 - Tombe di famiglia.....	15
Art.16 - Loculi.....	17
Art.17 - Cinerario.....	18
Art.18 - Cappella cimiteriale	18
TITOLO IV - NORME GENERALI.....	19
Art.19 - Disposizioni generali	19
Art.20 - Aree di rispetto.....	19
Art.21 - Durata, validità ed aggiornamento del Piano Cimiteriale	20

TITOLO I - INTRODUZIONE

Le presenti norme tecniche di attuazione hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Mezzana Bigli.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle stesse, si intendono richiamati:

- 1990: Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n.285
- 1993: Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24
- 1998: Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10
- 2002: Legge 1 agosto 2002 n.166
- 2003: Legge Regionale Lombardia 18 novembre 2003 n.22
- 2004: Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004 n.6
- 2007: Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007 n.1
- 2008: Legge Regionale 14 novembre 2008 n.28
- 2009: Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n.33 (TULLSS R.L.)
- 1992: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Art.1 - Campo di operatività

Il presente Piano Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 e ss.mm.ii., si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti nonché a quelli nelle aree in ampliamento, sia all'interno delle mura cimiteriali sia nelle fasce di rispetto, individuate sulle tavole di progetto allegate. Il Piano Cimiteriale è soggetto alle presenti norme ovvero a tutto quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art.2 - Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale

Il Piano Cimiteriale è attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi ed impianti tecnici.

La realizzazione degli interventi si attua mediante le norme e le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture pubbliche.

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o in economia a mezzo del personale comunale addetto al cimitero. Le costruzioni private all'interno del cimitero sono consentite

solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di tombe o cappelle private.

Gli interventi privati sono soggetti alle procedure ed alla normativa in materia vigente.

Art.3 - Elementi costitutivi del Piano Cimiteriale

Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

- PC 01 - Inquadramento territoriale (scala 1:10000)
- PC 02.1 – Planimetria dello stato di fatto – Mezzana Bigli (scala 1:500)
- PC 02.2 – Planimetria dello stato di fatto – Casoni Borroni (scala 1:500)
- PC 02.3 – Planimetria dello stato di fatto – Balossa Bigli (scala 1:500)
- PC 03.1 - Zonizzazione dello stato di fatto – Mezzana Bigli (scala 1:200)
- PC 03.2 - Zonizzazione dello stato di fatto – Casoni Borroni (scala 1:200)
- PC 03.3 - Zonizzazione dello stato di fatto – Balossa Bigli (scala 1:200)
- PC 04.1 - Progetto – Mezzana Bigli (scala 1:200)
- PC 04.2 - Progetto – Balossa Bigli (scala 1:200)
- PC 05.1 - Stato di progetto delle nuove zone di rispetto – Mezzana Bigli (scala 1:500)
- PC 05.2 - Stato di progetto delle nuove zone di rispetto – Casoni Borroni (scala 1:500)
- PC 05.3 - Stato di progetto delle nuove zone di rispetto – Balossa Bigli (scala 1:500)
- Relazione illustrativa e previsionale
- Norme tecniche di attuazione.

Art.4 - Edificazione e definizione degli interventi

Nel contesto del cimitero comunale l'edificazione è di norma riservata all'Amministrazione civica, fatti salvi gli interventi di costruzione di tombe di famiglia su sedimi dati in concessione. Ogni intervento di nuova costruzione sarà quindi assoggettato, a seconda della fattispecie in essere, alle procedure in materia edilizia correnti (in caso di edificazione privata il concessionario è tenuto a richiedere apposito titolo abilitativo) ovvero alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche in tutte le loro particolarità.

Restano in ogni caso confermate le competenze di ASL e di ARPA ai sensi della normativa vigente, l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione alla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano per gli interventi edilizi che necessitano della stessa ovvero il rispetto di tutte le normative in materia ambientale e paesaggistica.

L'edificazione e la trasformazione esterna al cimitero è soggetta alle norme ed alle previsioni del Piano Cimiteriale.

Parametri edilizi generali

I presenti parametri si applicano a tutti i fabbricati del cimitero con esclusione delle aree date in concessione ai privati per le quali si applicano specifiche prescrizioni.

Larghezza viali pedonali: larghezza minima 1,50 m

Art.5 - Modifiche planivolumetriche

L'ampliamento generale del cimitero è quello derivante dalle tavole allegate al Piano Cimiteriale; in sede esecutiva possono essere apportate piccole variazioni per esigenze architettoniche ed impiantistiche.

La traslazione di campi comuni, tombe, cappelle, fabbricati contenenti loculi ed altre edicole funebri è consentita unicamente in fase esecutiva al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte dal Piano Cimiteriale.

Detta autorizzazione proviene dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole di ASL e ARPA.

Art.6 - Definizioni

Ai fini delle presenti norme tecniche di attuazione si intende per:

addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri

animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio

autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre

inumazione: sepoltura di feretro in terra

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del

feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

urna cineraria : contenitore di ceneri.

TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI ESISTENTI

Art.7 - Campi per inumazione esistenti

Il Piano Cimiteriale individua i campi di inumazione esistenti all'interno del perimetro cimiteriale nei quali sono presenti, in maggior numero, anche tombe di famiglia. In tali zone è previsto esclusivamente il completamento delle sepolture già date in concessione nel caso di loculi ipogei (tombe di famiglia) oltre che la realizzazione di nuove fosse per inumazione negli spazi ancora disponibili.

Per gli interventi previsti occorre fare riferimento a quanto disciplinato all'art. 14 delle presenti norme, nonché a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art.8 - Cappelle famigliari private

Il Piano Cimiteriale individua le cappelle private poste entro il perimetro del cimitero: queste dovranno essere mantenute con decoro e dignità. In particolare durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni singola tumulazione, ad apportare alle celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.

In caso di ricostruzione di cappella, la stessa dovrà mantenere un linguaggio architettonico identico a quello esistente conservando l'allineamento con quelle già in essere.

Alla scadenza della concessione, questa potrà essere rinnovata ulteriormente.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto riportato all'interno del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria all'art. 30.

Art.9 - Loculi

Il Piano Cimiteriale individua i loculi esistenti distinti per settori.

Per tutti i loculi si prevede il mantenimento, l'eventuale rinnovo della concessione ed in caso di riutilizzo a scadenza, la sostituzione delle lastre in marmo.

Sulle lapidi dovrà essere indicato: nome e cognome, data di nascita, data di morte del defunto.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) le quali non devono sporgere più di 13 cm dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

Lo schema di posa e di arredo dovrà uniformarsi a quello preesistente.

E' fatto divieto di unificare le lastre di chiusura dei loculi.

Ogni lastra di chiusura dovrà essere munita di proprio arredo completo (lumino, portafoto e portavaso) e le epigrafi riferirsi alla salma del rispettivo tumulo.

Sono altresì consentite incisioni di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, bronzo, rame o in ceramica (mosaico).

In detti manufatti è consentita la collocazione di non più di due cassette di resti ossei od urne cinerarie, anche in presenza di feretro.

Per le operazioni di tumulazione è previsto l'utilizzo di muratura in mattoni dello spessore minimo di 10 cm e soprastante intonaco liscio; in alternativa potrà utilizzarsi lastra in cemento armato prefabbricato, monolitica, fissata con apposite spine in acciaio e sigillata con malta espansiva sui lati.

In sede di ristrutturazione, per ogni singola campata esistente dovranno essere valutate le condizioni costruttive al fine di verificare l'effettiva rispondenza alla normativa.

In tali zone sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

Art.10 - Ossario/cinerario comune

Il cimitero è dotato di adeguato ossario/cinerario comune, sottostante la cappella cimiteriale. In detta camera interrata è consentita la sola introduzione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, ovvero di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili da ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa e le ceneri, da introdurre in forma indistinta, devono essere sottratte alla vista del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art.11 - Camera mortuaria

Il cimitero è dotato di camera mortuaria, per la quale valgono le norme vigenti in materia.

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente; le pareti, fino ad un'altezza di 2 m, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile. Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo tale da poter assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, delle quali deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art.12 - Tombe monumentali, lapidi e cippi di particolare pregio

Per dette costruzioni e manufatti è prevista la tutela e la conservazione, possibilmente in loco.

E' fatto divieto di asportare e danneggiare tutti i manufatti che abbiano evidente età superiore a 50 anni.

Le lapidi e tutti i materiali componenti le tumulazioni, anche se private, al momento della dismissione dovranno essere demolite e portate ad apposita discarica.

I fregi, statue e comunque i materiali pregiati, rimarranno di proprietà del comune.

Art.13 - Giardino delle Rimembranze

Il cimitero comunale è dotato di un Giardino delle Rimembranze, zona atta alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione (art. 10 Regolamento Regionale 6/2004).

Detta area, sistemata a giardino, dovrà essere appositamente delimitata ed attrezzata.

Il Giardino delle Rimembranze dovrà essere munito di apposita presa d'acqua per la fissazione delle ceneri asperse e potrà essere attrezzato con apposita zona di raccoglimento e preghiera.

TITOLO III - NORME ESECUTIVE

Art.14 - Campi di inumazione

Nei nuovi campi destinati ad inumazione il fondo fossa per inumazione dovrà distare almeno 0,50 m dalla falda freatica.

Nell'ambito del progetto esecutivo occorrerà suddividere l'area di inumazione in riquadri ove le fosse saranno chiaramente identificate sulla planimetria, così come i vialetti.

La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

Tra il piano campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 m.

Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata da altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo favorevole dell'ASL competente per territorio, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Le fosse per cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2,00 m.

Nella parte più profonda dovranno avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: 2,20 m
- larghezza: 0,80 m
- distanza una dall'altra: almeno 0,30 m per ogni lato.

Le **fosse di inumazione di cadaveri per bambini di età inferiore ai dieci anni** hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 m.

Nella parte più profonda dovranno avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: 1,50 m
- larghezza: 0,50 m
- distanza una dall'altra: almeno 0,30 m per ogni lato.

Gli spazi delimitati in superficie dovranno rispettare, senza alterare l'ordine del campo, la distanza di 0,50 m laterale e 0,70 m tra una fila e l'altra di inumazione qualora non vi sia interposto vialetto pedonale di circa 1,20 m.

Ogni singola buca dovrà distare dai margini del campo delimitati da cordolo almeno 0,30 m.

E' obbligatorio delimitare la fossa dei campi di inumazione con cordatura in marmo avente sezione di 5x15 cm.

La parte rimanente interna al cordolo impermeabile dovrà presentare una finitura a ghiaietto sulla quale verranno posti il cippo, il porta lumino, il portavaso avente diametro massimo di 15 cm ed eventuale portafoto.

Alle spalle del cippo potrà essere riservata una parte contenuta entro il cordolo da piantumare con arbusti e fiori.

Ogni fossa sarà indicata da cippo di materiale lapideo, munito di idonea fondazione, emergente dal terreno di circa 0,70 m.

Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 m.

E' fatto divieto di occupare con l'inumazione e soprastanti delimitazioni delle fosse, l'area destinata ai vialetti pedonali.

Art.15 - Tombe di famiglia

In sede di progetto esecutivo sarà possibile individuare all'interno dell'area indicata come "campo di inumazione" un'area da destinarsi alla costruzione di tombe di famiglia interrate (loculi ipogei).

Con detti manufatti si intendono quelle costruzioni munite di loculi interrati ed aventi un numero variabile di celle (o loculi stagni) adatti ad accogliere feretri.

Dette tombe potranno essere costruite in apposito campo destinato alla costruzione di tombe interrate. In tale caso ogni manufatto dovrà essere realizzato nel rispetto del modulo minimo prefissato e precisamente:

TIPO TOMBA	LUNGHEZZA (perpendicolare al vialetto)	LARGHEZZA (parallelo al vialetto)	MONUMENTO		ALTEZZA MONUMENTO
<i>Individuale</i>	2,45 m	1,20 m	m 2,25	m 1,00	1,20 m
<i>2 posti affiancati</i>	2,45 m	2,30 m	m 2,25	m 2,00	1,20 m
<i>2/3 posti sovrapposti</i>	2,45 m	2,30 m	m 2,25	m 2,00	1,20 m
<i>4/6 posti su due file</i>	2,45 m	3,20 m	m 2,25	m 2,60	1,20 m

I manufatti interrati dovranno avere la quota della soletta di copertura uguale a quella della pavimentazione del vialetto antistante.

La soletta di copertura dovrà essere munita di idonea impermeabilizzazione e dimensionata al fine di sopportare il peso del soprastante monumento (comunque con carico minimo di 500 daN/mq).

I soprastanti monumenti, suddivisi in apposite sezioni, dovranno avere una parte mobile per accedere al cunicolo laterale di tumulazione, suddivisa in porzioni tali da essere movimentata manualmente.

I manufatti interrati dovranno mantenere una distanza dal cordolo di delimitazione del campo di 0,25 m.

La realizzazione di dette tombe è sottoposta a titolo abilitativo, previo parere ASL e della Commissione Edilizia, quando di competenza.

Qualora le dimensioni delle celle lo consentano è possibile depositarvi all'interno cassette ossario, purché il feretro contenuto sia raggiungibile.

Le varie tipologie di tombe saranno riunite in campi omogenei.

Art.16 - Loculi

Il Piano Cimiteriale individua le aree destinate alla costruzione di loculi, nella norma celle epigee poste su più file, ed ordinati su più colonne, aggregati in numero tale da costituire singole campate.

La costruzione di detti manufatti, veri e propri fabbricati disposti anche su più piani, è riservata all'Amministrazione Comunale.

Posta sulla parte frontale di ogni singola campata è prevista la creazione di uno spazio coperto a pensilina e/o a porticato, avente comunque luce netta libera minima di almeno di 2,00 m su tutto il fronte della campata su cui sono rivolte le lastre di accesso alle celle.

Ogni cella, delimitata da struttura laterale e di fondo, è di solito realizzata in cemento armato (anche prefabbricato), dello spessore minimo di 10 cm.

Le dimensioni previste per i nuovi loculi sono:

- lunghezza minima: 2,25 m (escluso il rivestimento lapideo)
- larghezza minima: 0,75 m
- altezza minima: 0,70 m

Il piano di appoggio del feretro, idoneamente dimensionato strutturalmente (per un sovraccarico di almeno 2000 N/mq) dovrà essere inclinato in modo tale da consentire di raccogliere entro la cella eventuali liquidi di percolazione, nella misura minima di 50 l.

La chiusura di ogni singola cella dovrà essere realizzata con mattoni in laterizio dello spessore di una testa e malta a base cementizia, debitamente intonacata all'esterno.

E' consentito l'utilizzo di lastra monolitica di chiusura in cemento armato prefabbricato, dello spessore minimo di 5 cm, solo se la struttura è realizzata con apposita previsione, munita di sedi di tenuta interne e in modo tale che le fessure di sigillatura non superino la dimensione di 10 cm da sigillarsi con malta espansiva a base di cemento, che garantisca idonea tenuta.

In sede di approvazione della costruzione di ogni singola campata, saranno stabiliti in modo omogeneo gli schemi di arredo delle lastre di chiusura.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Si rimanda interamente all'art.6 del Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004 ed ai contenuti dell'Allegato 2 del medesimo Regolamento.

Art.17 - Cinerario

E' previsto un edificio atto ad accogliere le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri.

Secondo l'art. 80 del D.P.R. n.285 del 10.09.1990, le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Tali urne possono essere inoltre collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Art.18 - Cappella cimiteriale

Ogni tipo di intervento proposto dovrà garantire il rispetto del linguaggio architettonico esistente nonché l'utilizzo di materiali tradizionali. Sarà subordinato, come per ogni altra fattispecie soggetta a vincolo di tutela ambientale, al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.

TITOLO IV - NORME GENERALI

Art.19 - Disposizioni generali

Sia in sede di ampliamento che nel caso di ristrutturazione del cimitero, la recinzione perimetrale sarà realizzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, conformandosi alla tipologia preesistente, nonché al mantenimento, se possibile, dell'allineamento in essere.

La recinzione realizzata con struttura muraria dovrà essere conformata in modo tale da rendere difficoltoso eventuale scavalco.

I viali interni saranno di norma pavimentati in modo graduale seguendo l'ordine di riassetto del cimitero esistente e di costruzione dei singoli campi per le parti nuove.

Le acque meteoriche dei viali saranno raccolte e smaltite, a mezzo di idonea rete, in corpi idrici superficiali ovvero in fognatura comunale qualora questa sia ampliata fino a servire il cimitero stesso.

I passaggi di raccordo tra i viali e l'edificio ospitante i colombari dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di eliminazione di barriere architettoniche, così come i servizi igienici a disposizione dei visitatori. In particolare i servizi igienici esistenti dovranno altresì essere adeguati in modo tale da risultare divisi per sesso, con apposito antibagno, possibilmente muniti di acqua calda corrente.

L'inserimento di arbusti e alberature ornamentali negli spazi interni del cimitero dovrà tenere conto dell'apparato radicale e dello sviluppo della chioma di eventuali infiorescenze e del rilascio di resine, ciò per prevenire l'insinuarsi delle radici nelle aree destinate a seppellimento.

Art.20 - Aree di rispetto

Le aree di rispetto sono adeguate in funzione degli ampliamenti previsti dal Piano Cimiteriale, valutate le situazioni ed i vincoli esistenti in loco.

Le aree cimiteriali sono soggette a particolari cautele di ordine architettonico e paesaggistico per garantirne il necessario decoro.

All'esterno del cimitero, entro le aree di rispetto potranno realizzarsi esclusivamente percorsi pedonali, aree verdi e le strutture a servizio del cimitero stesso, la viabilità di accesso, aree di sosta, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Sui piazzali antistanti potranno essere autorizzati, solo in forma temporanea e compatibilmente con la sicurezza della viabilità, chioschi per la vendita di fiori.

L'utilizzo diverso delle aree pubbliche entro l'area di rispetto cimiteriale è regolata dal PGT, compatibilmente con il rispetto minimo della fascia di rispetto prevista.

Art.21 - Durata, validità ed aggiornamento del Piano Cimiteriale

Il presente Piano Cimiteriale ha validità ventennale dalla data di approvazione definitiva.

Il Piano Cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si verifichino variazioni rilevanti.

Il Piano Cimiteriale può anche essere modificato con le procedure previste per l'approvazione dei nuovi piani anche per far fronte a diverse esigenze di gestione o conseguenti all'adozione di tecniche e di modi diversi di sepoltura.

Il suo sviluppo avverrà gradualmente nell'arco dei venti anni di validità del piano stesso.

Gli elaborati di progetto del Piano Cimiteriale devono considerarsi indicativi in merito agli schemi architettonici, che verranno meglio definiti e dettagliati in fase di progettazione esecutiva.